

**DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014 - Analisi delle misure di carattere
fiscale, finanziario e previdenziale*****Art. 2 – Finanziamento gestioni previdenziali**

Vengono adeguati in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati aumentato di un punto percentuale gli importi a carico dello Stato da trasferire all'INPS in base al combinato disposto dell'art. 3 comma 3 legge 88/1989 e art. 3 comma 2 legge 335/1995.

Per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 vengono quindi stanziati 733,89 milioni di euro.

Articolo 6 – Misure fiscali per il lavoro e le imprese

Il comma 1 modifica la detrazione da lavoro dipendente (art 13 Dpr 917/86) stabilendo una nuova formula per il suo calcolo. Viene mantenuto il valore di base della detrazione pari a 1.840 e il suo annullamento a 55mila euro stabilendo contemporaneamente un incremento della stessa.

Per un reddito compreso tra 8000 e 15000 euro la nuova formula di calcolo è:

$$1.520 + [320 \times (15.000 - \text{reddito complessivo} / 7000)]$$

Mentre per un reddito superiore a 15.000 euro annui ma inferiore a 55mila, la formula per calcolare il valore della detrazione è:

$$1.520 \times (55.000 - \text{reddito complessivo} / 40.000)$$

* A cura di Stefano COLOTTO, Angelo MARINELLI, Valeria PICCHIO, Paola SERRA

Rispetto alla detrazione da lavoro attualmente vigente (introdotta nella Legge Finanziaria 2007), si rileva che i redditi pari ad 8000 euro non hanno alcun beneficio a seguito della modifica introdotta dalla Legge di Stabilità; il vantaggio fiscale aumenta per i redditi superiori agli 8mila euro raggiungendo il valore massimo di +182 euro (rispetto alla detrazione vigente) per i redditi di 15mila euro e poi decresce fino ad annullarsi a 55mila euro.

Reddito	Detrazione 2007	Detrazione 2013	differenza
8000	1840	1840	0
10000	1697	1748,5	+51,5
15000	1338	1520	+182
20000	1171	1330	+159
25000	1004	1140	+136
30000	836	950	+114
40000	502	570	+68
50000	167	190	+22
55000	0	0	0

Secondo la relazione tecnica, la perdita di gettito complessiva per il 2014 sarà pari a **1,56 mld** euro, **1,734 mld** nel 2015 e **1,732 mld** nel 2016.

Si osserva come la modifica introdotta riguardi solo i lavoratori dipendenti senza contemplare alcun intervento migliorativo anche per i redditi da pensione. Il massimo del beneficio fiscale spetta ai redditi pari a 15mila euro, con un incremento mensile di 15 euro (182 euro diviso 12).

Il comma 3 prevede una deduzione dalla base imponibile Irap del costo del lavoro relativo ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente con il medesimo contratto. Il beneficio fiscale decorre dal periodo di imposta 2014.

Dalla base imponibile Irap sono deducibili i contributi previdenziali, assistenziali e i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni oltre ad una deduzione fissa di 7500 euro anno (incrementata a 15mila euro per i lavoratori impiegati nelle regioni del sud). E' inoltre prevista una ulteriore deduzione di 6mila euro per i lavoratori di età inferiore a 35 anni e per le donne

Il diritto alla deduzione decade se nei periodi di imposta successivi all'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nello stesso periodo. L'incremento degli occupati deve essere valutato al netto delle diminuzioni delle collegate e delle controllate.

La perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica è di **42,5 milioni** euro per il 2014, **127,5milioni** euro nel 2015, **212,5milioni** nel 2016 e 2017.

Comma 7 – Detrazioni ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica

La norma stabilisce che per gli interventi di efficienza energetica si possa usufruire di una detrazione del 65% per le spese sostenute entro il 31/12/14; inoltre, viene stabilito che per il periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015, la detrazione sia del 50%. Le medesime detrazioni si applicano anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici nella misura del 65% per gli interventi realizzati tra il 6-6-2013 e il 30-6-2015, e del 50% dal 1-7-2015 fino al 30-6-2016.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene confermato che la cifra massima ammessa in detrazione sia pari a 96mila euro e la detrazione sarà del 50% per gli interventi realizzati fino al 31-12-2014 e del 40% per tutto il 2015. Viene confermata anche la detrazione per l'acquisto di mobili relativi all'immobile oggetto di ristrutturazione, per una cifra massima di 10mila euro e per una percentuale del 50% da ripartire in dieci quote annuali.

E' confermata la detrazione per l'adozione di misure antisismiche per gli edifici che si trovino nelle zone classificate ad alta pericolosità sismica, nella misura del 65% fino al 31-12-2014 e del 50% per tutto il 2015.

L'effetto sarà positivo per 41,5 milioni di euro nel 2014, nel 2015 si registrerà un calo per 52 milioni che nel 2017 arriverà a 408 milioni di euro.

Art. 7 comma 2 – Misure di carattere sociale – aumento platea salvaguardati

Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 2014, viene incrementato di 6.000 unità il contingente di lavoratori salvaguardati dall'applicazione della riforma pensioni Fornero. Si tratta in particolare degli autorizzati ai versamenti volontari di cui alla lett. b) comma 231 art. 1 legge 228/2012 (terza salvaguardia) i quali risultano aver svolto attività lavorativa anche prima del 4/12/2011.

A questo scopo i limiti finanziari massimi per anno sono ridefiniti come segue:

Anno	Milioni di euro
2014	183
2015	197
2016	158
2017	77
2018	53
2019	51
2020	18

Con uno stanziamento complessivo di 247 milioni di euro rispetto ai risorse stanziate in precedenza per la seconda salvaguardia.

Di conseguenza il fondo per finanziare gli interventi a favore dei lavoratori salvaguardati di cui al comma 235 art. 1 legge 228/2012 è modificato secondo le seguenti coperture:

Anno	Milioni di euro
2014	1.159
2015	1.991
2016	2.552
2017	2.372
2018	1.550
2019	618
2020	53

E' positivo aver previsto l'ampliamento della platea dei salvaguardati, che pertanto, sommando i quattro provvedimenti succedutisi negli ultimi due anni ha raggiunto con questa integrazione la quota di 142.630 lavoratori.

Tuttavia il provvedimento si limita "tamponare" uno specifico problema inerente agli autorizzati ai versamenti volontari emerso in sede di applicazione delle norme. Rimangono invece irrisolte altre complesse questioni derivanti dalla stratificazione sempre più articolata delle varie salvaguardie a dimostrazione che è urgente arrivare ad una soluzione strutturare del problema e non proseguire sulla strada delle eccezioni.

Articolo 10 - Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche

Comma 6 – Pacchetto Demanio

Tra le diverse misure relative alla razionalizzazione della spesa pubblica previste nell'articolo 10, una serie di previsioni riguardano i beni demaniali e la loro dismissione.

Si prevede che lo Stato venda alla Cassa Depositi e Prestiti, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della Legge di Stabilità, un pacchetto di immobili pubblici (circa 50/60 unità immobiliari) al fine di ridurre il debito pubblico e quindi il rapporto deficit / Pil 2013.

Si stima che l' operazione abbia un importo atteso di circa **525 milioni**. Si tratta soltanto di un primo passo, in quanto si prevede di reperire risorse pari ad almeno **1,5 miliardi** nel triennio 2014- 2016, dei quali 500 milioni nel 2014.

L' operazione verrà gestita dall' Agenzia per il Demanio, i beni verranno selezionati da una lista di immobili disponibili, dalla quale vengono esclusi i beni destinati al federalismo demaniale e al federalismo storico artistico, o che già sono stati inseriti in programmi di valorizzazione e razionalizzazione.

Le previsioni contenute nella Legge di Stabilità rappresentano soltanto un primo passo di una più complessa e articolata operazione di dismissioni che il Governo intende portare avanti, annunciando, ad esempio nel Piano Destinazione Italia per l' attrazione di investimenti esteri, ulteriori misure, in tempi brevi, di privatizzazione del patrimonio pubblico (non solo immobiliare).

Sarebbe opportuno, comunque, andare oltre un programma di semplici dismissioni, intervenendo invece sulla valorizzazione da realizzare in maniera attiva, sia delle concessioni, sia degli asset demaniali da cedere.

Il problema consiste nel fatto che il nostro Paese non valorizza adeguatamente i beni pubblici in proprietà o in concessione. Ad esempio, le concessioni balneari garantiscono all' Erario introiti soltanto per circa 130 milioni di euro all'anno. La lunga durata dei contratti di concessione poi, limita la mobilità dei gestori e scoraggia gli investitori internazionali.

Occorre definire un Programma di valorizzazione continuo e credibile per gli investitori, che assuma come priorità i processi di valorizzazione, sia del patrimonio sia delle concessioni, da effettuare preventivamente a qualsiasi operazione di dismissione.

Come ha dimostrato l' infelice esito del federalismo demaniale (primo decreto attuativo della legge 42 / 2009), il cattivo stato di manutenzione e la pessima gestione di molti beni demaniali e immobiliari pubblici rischia di compromettere l' intera operazione, in quanto verrebbero immessi sul mercato beni non appetibili per gli investitori privati, in quanto privi di reale valore economico e che richiederebbero consistenti investimenti per la loro riqualificazione.

Ulteriore elemento da considerare è il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti: se da un lato il fatto che sia acquirente privilegiato degli immobili pubblici (che poi si occuperà di collocare sul mercato) rappresenta una garanzia per l' intera operazione, stante la

sua solvibilità, d' altro canto non si può non sottolineare come si ricorra sempre più frequentemente alla Cassa, per una serie di operazioni di finanza pubblica che travalicano il suo ruolo strettamente istituzionale.

Comma 35 - La norma prevede che con un Dpcm da emanare entro il 15 gennaio 2015, vengano adottate variazioni delle aliquote di imposta, riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni in modo da assicurare maggiori entrate pari a **3 miliardi** per il 2015, **7 miliardi** nel 2016 e **10 miliardi** nel 2017. Le riduzioni potranno anche essere più contenute laddove si realizzino risparmi di spesa entro il 1 gennaio 2015, in seguito al controllo e alla riduzione della spesa pubblica.

Art. 12 Comma 1 - Perequazione delle pensioni

Per gli anni 2014-2015-2016 viene rimodulata l'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34 c. 1 legge 448/1998, con l'azzeramento per le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo.

Di conseguenza la perequazione viene applicata sui trattamenti pensionistici nelle seguenti percentuali:

Fino a 3 volte il trattamento minimo	Al 100%
Oltre 3 volte il trattamento minimo e fino a 4 volte il trattamento minimo	Al 90%
Oltre quattro volte il trattamento minimo e fino a cinque volte il trattamento minimo	Al 75%
Oltre cinque volte il trattamento minimo	Al 50%
Nel 2014 per fascia di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo	0%

Nell'applicazione delle percentuali di perequazione fino a cinque volte il trattamento minimo si prevede una clausola di salvaguardia per la quale nel caso in cui le pensioni siano di importo superiore rispetto alla fascia precedente ma inferiori a questo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione viene attribuito fino a tale limite maggiorato, ciò per evitare di penalizzare ulteriormente chi supera di poco il tetto.

A dispetto degli annunci, la riduzione della perequazione prevista in legge di stabilità non opera solo per le pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo ma, sebbene con minore intensità, a partire dalle pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo e la riduzione delle percentuali non è applicata per scaglioni, come nella legge 388/2000, con l'eccezione dell'azzeramento della rivalutazione per lo scaglione superiore a sei volte il minimo, ma in base all'importo della pensione.

Di seguito presentiamo una tavola riassuntiva, segnalando che l'importo di oltre 4 volte il trattamento minimo corrisponde nel 2013 a 25.762,5 euro lordi annui, vale adire 1.981,8 lordi mensili, vale a dire circa 1.829 euro netti.

Importi calcolati su trattamento minimo 2013	Percentuali art. 69 legge 388/2000 applicate a scaglioni di importo	Percentuali art. 12 legge stabilità 2014
Fino a 3 volte il trattamento minimo (1.486,3 € mensili lordi)	100%	100%
Oltre 3 volte e fino a 4 volte il trattamento minimo (1.981,7 € mensili lordi)	90%	90%
Oltre 4 volte e fino a 5 volte il trattamento minimo (2.477,23 € mensili lordi)	90%	75%
Oltre cinque volte il trattamento minimo	75%	50%
Fascia superiore a 6 volte il trattamento minimo (2.972,7 € mensili lordi)	75%	0%

Assumendo un tasso di perequazione del 1,6% nel periodo 2014-2016 in base a quanto previsto dalla Nota del DEF 2013, la relazione tecnica calcola i seguenti effetti finanziari in milioni di euro.

	2014	2015	2016	2017
Minore spesa per pensioni al lordo di effetti fiscali	580	1.380	2.160	2.146
Minore spesa per pensioni al netto di effetti fiscali	380	904	1.415	1.407

Art. 12 Commi 2 e 3 – Pagamento trattamento di fine servizio dipendenti pubblici

Per i lavoratori del pubblico impiego che maturano il diritto a pensione a partire dal 1 gennaio 2014 il pagamento del trattamento di fine rapporto viene differito nel tempo. Sono infatti modificati sia l'art. 12 comma 7 dl 78/2010 convertito con modifiche in legge 122/2010 che ne prevede la rateizzazione, sia l'art. 3 del dl 79/1997 convertito con modifiche con la legge 140/1997 che posticipa il primo pagamento.

Di conseguenza il pagamento in unica soluzione è consentito in caso di trattamento di fine servizio di ammontare complessivo lordo entro i 50.000 euro, in due rate se l'ammontare è pari o inferiore a 100.000 euro e in questo caso la prima rata non potrà essere superiore a 50.000 euro, in tre rate se l'importo del trattamento di fine servizio è pari o superiore a 100.000 euro in tal caso la prima e la seconda rata non potranno superare i 50.000 euro.

Inoltre in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di anzianità contributiva il differimento del termine del primo pagamento passa da sei a dodici mesi.

A partire dalla fine degli anni novanta si sono oramai susseguite una serie di norme che incidono sulle modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio. A seguito delle nuove disposizioni la situazione è oggi la seguente:

Per chi matura i requisiti prima del 13/8/2011 il pagamento del TFS interviene alle seguenti scadenze:

<i>Pensione di vecchiaia</i>	<i>105 giorni (15 giorni + 90 giorni)</i>
<i>Pensione di anzianità</i>	<i>9 mesi (6 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione per limiti di età o servizio</i>	<i>105 giorni (15 giorni + 90 giorni)</i>
<i>Pensione per raggiungimento massima anzianità contributiva</i>	<i>105 giorni (15 giorni + 90 giorni)</i>

Queste scadenze si applicano anche al personale della Scuola e dell'Università che abbia maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2011 e secondo le indicazioni dell'ex INPDAP continua ad applicarsi in caso di cessazione per inabilità e decesso il termine di 105 giorni.

Requisiti maturati dal 13/8/2011 (art. 1 commi 22-23 dl 138/2011 conv. Legge 148/2011)

<i>Pensione di vecchiaia</i>	<i>9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione di anzianità</i>	<i>27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione per limiti di età o servizio</i>	<i>9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione per raggiungimento massima anzianità contributiva</i>	<i>9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)</i>

Requisiti maturati dal 1/1/2014 (art. 12 commi 2-3 legge stabilità 2014)

<i>Pensione di vecchiaia</i>	<i>15 mesi (complessivamente 12 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione di anzianità</i>	<i>27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione per limiti di età o servizio</i>	<i>15 mesi (complessivamente 12 mesi + 3 mesi)</i>
<i>Pensione per raggiungimento massima anzianità contributiva</i>	<i>15 mesi (complessivamente 12 mesi + 3 mesi)</i>

A seguito di queste modifiche la minore spesa a carico del bilancio pubblico è stata quantificata dalla relazione tecnica nei seguenti importi in milioni di euro:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Minore spesa lorda</i>	380	443	905	538	228	82	0
<i>Minore spesa netta</i>	300	350	715	425	180	65	0

Art. 12 comma 4 – Contributo di solidarietà

Con questa disposizione si prevede per gli anni 2014-2015-2016 l'applicazione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici che complessivamente superino i 150.000 euro lordi annui.

In particolare il contributo è previsto nella misura del 5% per gli importi complessivi oltre 150.000 euro e fino a 200.000 lordi annui; nella misura del 10% per la parte eccedente i 200.000 euro e del 15% per la parte superiore a 250.000 euro.

Il contributo è dovuto a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie anche per concorrere al finanziamento degli interventi relativi all'ampliamento di 6.000 della platea prevista dalla seconda salvaguardia di cui all'art. 7 della legge di stabilità 2014. L'INPS è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati gli elementi necessari per effettuare la trattenuta secondo modalità proporzionali alle pensioni erogate e le somme trattenute sono acquisite.

Il precedente tentativo di applicare un "contributo di perequazione" sulle pensioni superiori a 90.000 euro è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 116/2013 per violazione degli articoli 3 e 53 della Carta Costituzionale e quindi in contrasto con l'universalità dell'imposizione, sulla scia della precedente pronuncia n. 223/2012 che aveva dichiarato illegittima la norma che prevedeva un contributo di solidarietà a carico dei soli dirigenti pubblici con redditi superiori a 90.000 euro. Rispetto al nuovo contributo di solidarietà previsto in legge di stabilità

appare particolarmente importante la precisazione che le risorse saranno destinate alle gestioni previdenziali perché, viceversa, la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare nel passato (si veda ad esempio l'ordinanza n. 22/2003) la legittimità di norme che prevedevano contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici orientati al "circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, evitando una generica fiscalizzazione del prelievo contributivo..".

Le maggiori entrate derivanti da questa misura sono state calcolate in:

	2014	2015	2016	2017
<i>Al lordo del fisco</i>	21	21	21	0
<i>Al netto del fisco</i>	12	12	12	0

*Milioni
di euro*

Art. 12 comma 5 – Interpretazione autentica

La norma prevede l'interpretazione autentica dell'ultimo periodo del comma 763 legge 296/2006 che fa salvi gli atti e le deliberazioni adottati dalle Casse professionali ed enti privatizzati di cui al d.lgs. 506/1994 e d.lgs. 103/1996 rispetto a provvedimenti assunti per assicurare la sostenibilità delle gestioni previdenziali. In merito ai provvedimenti assunti dalle Casse prima della citata legge 296/2006 era sorto un contenzioso che aveva visto la Cassazione annullare per illegittimità alcune delibere approvate dalle Casse determinando così a loro carico maggiori oneri. A seguito di questa modifica la locuzione della contenuta nel citato comma "fatti salvi" si interpreta nel senso che tali atti e deliberazioni si intendono legittimi ed efficaci a condizioni che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Articolo 13 – Patto di stabilità interno delle Regioni

Il Patto di stabilità interno delle regioni viene modificato inserendo il valore complessivo delle spese finali che l'insieme delle regioni non deve superare, fissato in 20,09 miliardi di euro per il 2013, 19,39 mld per il 2014 e 19,099mld per il 2015-2016-2017.

La tabella del comma 2 illustra gli obiettivi del patto di stabilità per singola regione.

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno (milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
TOTALE	19.390	19.099

Per le regioni e province autonome l'obiettivo del patto di stabilità è fissato dai valori inseriti nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	Importo (in milioni di euro)
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino alto Adige	2	3
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	26	35
Provincia Autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	300	403

Il **comma 12** stabilisce l'ulteriore concorso delle regioni a statuto ordinario agli equilibri di finanza pubblica che ammonta ad un totale di **560 milioni di euro** così ripartiti tra le diverse regioni:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

Mentre per le regioni a statuto speciali e le Province autonome, il **comma 16** stabilisce in **240 milioni di euro** l'ulteriore concorso alla finanza pubblica così ripartito:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014
Valle d'Aosta	5.540
Provincia Autonoma Bolzano	22.818
Provincia Autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	240.000

Articolo 14 – Patto di stabilità interno degli enti Locali

Il **comma 1** determina, nel 2016 e nel 2017, un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per 344 milioni di euro, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province.

Il **comma 4** determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 1.000 milioni di **euro**.

Il **comma 12** determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 500 milioni di euro.

Quindi, per quanto riguarda gli enti locali:

- si aggiorna la base di calcolo per il Patto, che diventa la spesa corrente 2009-2011
- le percentuali da applicare per individuare l'obiettivo di saldo vengono aggiornate secondo i parametri indicati nell'articolo
- vengono esclusi dal calcolo del Patto **1 mld** per sbloccare i pagamenti in conto capitale delle amministrazioni locali e altri **500 mln** per i pagamenti dei debiti arretrati (fino al 31.12.2012, compresi i debiti fuori bilancio).

Art. 15 - Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali

A decorrere dal 2015, anche le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni con una partecipazione pubblica di maggioranza e titolari di servizi in affidamento diretto per una quota superiore all'80% del valore della produzione, concorrono agli equilibri di finanza pubblica.

Dal 2015, in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto fissato in termini di saldo economico, gli enti avranno una penalizzazione relativamente ai costi operativi sostenibili, non potranno procedere ad assunzioni del personale con qualsiasi tipologia contrattuale e il compenso del Presidente, dell'Amministratore delegato e del Consiglio di Amministrazione sarà ridotto del 30%.

*Le previsioni riguardanti il Patto di Stabilità per le **Regioni** presentano il vantaggio di individuare precisamente il contributo richiesto, indicando il valore complessivo delle spese finali che l'insieme delle Regioni deve rispettare, e disaggregando lo stesso, Regione per Regione, in base ai valori indicati nell'apposita tabella. Si risponde in tal modo ad un'esigenza di chiarezza e di semplificazione, utile nell'applicazione di una normativa alquanto complessa.*

*Per quanto riguarda gli **Enti Locali**, va valutata positivamente l'esclusione dal Patto di 1 mld da utilizzare per i pagamenti in conto capitale delle amministrazioni, in quanto in tal modo si favorisce la spesa per investimenti, indirizzata prevalentemente allo sviluppo infrastrutturale e alla manutenzione del territorio.*

*Importante è anche l'estensione del Patto alle **società**, alle **aziende speciali** e le **istituzioni** degli enti locali: la misura risponde ad una logica, condivisibile, di responsabilizzazione degli amministratori pubblici, ai fini di un contenimento e di una gestione efficace ed efficiente delle risorse, quantomai opportuna nella fase di "spending review".*

Articolo 17 – Disposizioni in materia di entrate tributarie

Nel **comma 1** viene stabilito l'obbligo del visto di conformità per i crediti di imposta annui superiori a 15mila euro, utilizzabili in compensazione e relativi ad imposte dirette e sostitutive. Sono attesi, secondo i dati della Relazione tecnica, effetti positivi pari a **460 milioni** di euro dal 2014.

Il **comma 2** stabilisce che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri (tra cui spese sanitarie e mutui) per un importo di **488,4 milioni** euro per il 2014, **772,8 milioni** per il 2015 e **564,7 milioni** a decorrere dal 2016.

In assenza di questo provvedimento, l'aliquota della detrazione sarà ridotta di un punto percentuale (18%) per il 2013 e di due punti percentuali (17%) a partire dal 2014

Il **comma 7** stabilisce l'incremento dell'imposta di bollo sul conto titoli dal 1,5 per mille al 2 mille con un incremento di gettito di **527 milioni** di euro dal 2014.

Articolo 18 – Altre disposizioni in materia di entrata

Per contrastare l'erogazione di rimborsi di imposta non dovuti, il **comma 1** prevede che l'Agenzia delle Entrate effettui controlli preventivi sulle detrazioni per carichi familiari nel caso di rimborsi superiori ai 4.000 euro.

Il **comma 5** stabilisce la proroga per il 2014, 2015, 2016 del contributo di solidarietà del 3% per la parte eccedente il reddito complessivo di 300mila euro. Il contributo è deducibile ai fini Irpef e delle addizionali comunali e regionali. Il contributo di solidarietà determina un effetto finanziario positivo per **61 milioni** di euro per il 2015 e di **150 milioni** per il 2016 e 2017.

Art. 19 - Istituzione del tributo sui servizi comunali – Trise

La norma dispone l'introduzione in tutti i Comuni del nuovo tributo sui servizi comunali (Trise) articolato in due componenti, una relativa alla copertura del costo del servizio della gestione dei rifiuti (Tari), e una relativa alla copertura del costo dei servizi indivisibili dei Comuni (Tasi).

Il tributo, sebbene con il nome di Tares, era già stato previsto dal Dl 201/12 (Salva Italia) con la medesima articolazione in due parti distinte. Ognuna delle due componenti ha una sua precisa disciplina ed un proprio importo. Non viene quindi introdotto un vero e proprio nuovo tributo frutto della fusione delle due componenti, ma sotto una unica denominazione vengono tenuti distinti due differenti pagamenti.

Art. 20 - Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

La Tari è dovuta da chiunque detenga o posseda a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Le disposizioni previste ricalcano quanto già previsto nel DL 201/11: la Tari è dovuta da chi occupi o detenga i locali a qualsiasi titolo; la superficie assoggettata alla Tari è quella calpestabile fino a quando non saranno concluse le procedure di accertamento della superficie catastale (come base di calcolo verrà assunta l'80% della superficie catastale). Il Comune può commisurare la tariffa alla quantità e qualità medie di rifiuti prodotti e in ogni caso deve essere garantita la copertura dei costi del servizio (sia dei costi di investimento che di quelli di esercizio). E' dovuto il 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio e non più del 40% nel caso in cui non venga effettuata la raccolta; possono essere stabilite riduzioni ed esenzioni in caso di un solo occupante, in caso di abitazione tenuta a disposizione, fabbricati rurali e abitazioni occupate da chi risieda per più di sei mesi all'estero. Il Comune può deliberare ulteriori agevolazioni purchè queste non siano superiori al 7% del costo del servizio e le risorse vengano reperite attraverso la fiscalità generale.

Art. 21 - Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo immobili, aree scoperte e aree edificabili con l'esclusione delle aree scoperte pertinenziali e condominiali.

La base imponibile è quella dell'Imu (rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160). L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille e il Comune può deliberare anche il suo azzeramento. Per il 2014 l'aliquota Tasi per l'abitazione principale non può essere superiore al 2,5 per mille.

Viene anche stabilito che il Comune **possa** deliberare l'aliquota della Tasi rispettando il vincolo secondo il quale la somma di Imu e Tasi per ciascuna tipologia di immobile, al netto dell'aliquota Tasi all'1 per mille, non possa essere superiore all'aliquota massima Imu stabilita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.

Per l'abitazione principale, a fronte dell'eliminazione dell'Imu (che aveva un'aliquota di base del 4 per mille) viene introdotta la Tasi che per il 2014 avrà un'aliquota massima del 2,5 per mille.

Per gli immobili a disposizione l'aliquota massima applicabile comprensiva di Tasi, è del 10,6 per mille. Si osserva che il vincolo relativo all'aliquota massima complessiva, sia una facoltà del Comune e non un obbligo imposto dalla legge.

Chi occupa l'immobile (anche l'affittuario), è tenuto al pagamento della Tasi per una quota compresa tra il 10% e il 30% secondo quanto stabilito dal regolamento comunale, e la restante quota è a carico del proprietario dell'immobile.

La Relazione tecnica stima un maggior gettito derivante dalla Tasi di **3,764 miliardi** di euro esattamente pari al mancato gettito relativo all'Imu prima casa.

Come si vede nella tabella, l'importo della Tasi calcolata ad aliquota base per un immobile con rendita catastale pari a 500 euro, è di 84 euro e può arrivare a 210 euro nel caso in cui il Comune decida – per l'abitazione principale – di portare l'aliquota al livello massimo consentito per il 2014.

Tasi *1 per mille* *2,5 per mille*

Rendita catastale	Imposta	Imposta
250 euro	42 euro	105 euro
500 euro	84 euro	210 euro
750 euro	126 euro	315 euro
1000euro	168euro	420 euro

L'introduzione della Tasi aumenta il carico fiscale sulle famiglie proprietarie delle quasi 5 milioni di abitazioni principali che non pagano l'Imu per effetto dei recenti provvedimenti o che non l'avrebbero comunque pagata per il fatto che il valore catastale della loro casa era basso e le detrazioni per la famiglia (200 euro di base e 50 euro per figlio) bastavano ad azzerare l'imposta, ma che ora si troveranno a pagare il nuovo tributo, calcolato sulla medesima base imponibile IMU.

Articolo 22 – Disciplina generale Trise

Il Comune disciplina il Trise attraverso regolamento stabilendo per la componente Tari anche la determinazione della tariffa, le riduzioni tariffarie e le riduzioni ed esenzioni da realizzarsi attraverso l'Isee. Per la Tasi, il Comune stabilisce la disciplina delle riduzioni da realizzarsi anche attraverso l'applicazione dell'Isee e l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi ai quali è destinata la Tasi

Articolo 23 – Disposizioni in materia di Imu

La norma modifica la parte del DI 201/11 (Salva Italia) relativa alla disciplina dell'Imu. Viene stabilita l'eliminazione dell'Imu per l'abitazione principale con esclusione delle abitazioni comprese nelle classi catastali A1, A8, A9 alle quali si applica l'aliquota base

del 4 per mille e la detrazione di 200 euro che può anche essere incrementata dal Comune.

I Comuni possono considerare come abitazione principale l'immobile di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in casa di riposo purchè l'immobile non sia locato; allo stesso modo vengono considerate le abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta che la utilizzino come abitazione principale. L'agevolazione agisce per un valore di rendita catastale non superiore ai 500 euro oppure nel caso in cui il reddito familiare del comodatario abbia un Isee non superiore ai 15mila euro. Inoltre, l'Imu non si applica alle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa; ai fabbricati destinati ad alloggi sociali; alla casa assegnata al coniuge in caso di separazione; all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dalle Forze armate e di Polizia.

I **commi 5-6** stabiliscono che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'Imu relativa agli immobili strumentali sia deducibile dal reddito di impresa nella misura del 20% ma che sia indeducibile a fini Irap.

La Relazione tecnica stima un minor gettito di circa **475 milioni** di euro per il 2014 e **274 milioni** per il 2015 e 2016.

Il 50% del reddito degli immobili non locati e situati nello stesso comune di residenza, secondo i **commi 7-8**, è soggetto alla tassazione Irpef a decorrere dall'anno di imposta 2013.

Il maggior gettito atteso è di **508 milioni** per il 2014 e **297 milioni** per il 2015 e 2016.

Articolo 24 – Fondo di solidarietà comunale

Viene confermata a regime la disciplina e l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale che era stato istituito con la Legge di Stabilità 2013. L'entità del Fondo per il 2013 è stabilita in circa **6,97 miliardi** di euro, **6,64 miliardi** per il 2014 e **6,54 miliardi** per il 2015 e seguenti.

Viene confermato che il gettito Imu degli immobili produttivi classificati nella classe catastale D resti riservato allo Stato (per un importo di circa 4,66 miliardi di euro), l'aliquota di base è fissata al 7,6 per mille e può essere incrementata al massimo dello 0,3%. E' confermata la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione Iva.